

Studio Commerciale Toro & Ruscetta

----- Revisori Legali -----

Dott. Stefania Toro
Dott. Felice Ruscetta
Dott. Silvia Ruscetta
Dott. Patrizia Toro
Dott. Paola Ruscetta

OGGETTO: Note per l'audizione del 7 Luglio 2020 Dott. Felice Ruscetta – Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale ADR e Crisi

Si suggeriscono le seguenti modifiche al Decreto.

Il Decreto in più punti utilizza il termine OCC in relazione a funzioni differenti creando confusioni anche sul piano procedurale.

Le modifiche suggerite ai Titoli II e III nascono, quindi, dall'esigenza di chiarire ed eliminare la possibilità di errata interpretazione della norma, ricordando che il termine OCC identifica solo l'ente pubblico il quale tramite il suo referente è preposto alla nomina del professionista Gestore della crisi, mentre la materiale attività di attestatore e/o liquidatore (nella norma attuale definito erroneamente OCC) è svolta dal Gestore della Crisi.

Si suggeriscono le seguenti variazioni necessarie per consentire la produzione dei documenti anche in forma digitale

Parte Prima Titolo III, Capo IV, Sezione I e II

Art. da 39 a 44

Inserire in ogni articolo la produzione dei documenti “anche in formato digitale”

Parte Prima Titolo IV, Capo II, Sezione II

Art. 67

Comma 2: inserire dopo “famiglia”, “*la documentazione può essere trasmessa anche in modalità digitale*”

Introdurre la possibilità di rateizzare l'importo realizzabile del bene su cui grava privilegio pegno o ipoteca per consentire al debitore di farvi fronte

Comma 4: Inserire dopo “pagamento”, “*anche rateizzato in misura totale non inferiore*”

Comma 4: Inserire dopo “attestato”, “*dal Gestore della Crisi*” (e non OCC)

Art. 68

Il nuovo testo apre la possibilità di scelta dei gestori anche al di fuori dell'elenco, togliendo, di fatto, valore all'elenco stesso.

Ulteriore modifica è suggerita per evitare confusioni fra le fasi della procedura

Comma 1: inserire **non** “preferiti gli iscritti all’albo dei gestori della crisi”, **ma** “nominato un professionista iscritto all’albo dei gestori della crisi”.

Comma 1: inserire dopo “difensore”, “Dopo il deposito della domanda, ai sensi dell’art. 14 DM 202 del 24 settembre 2014, l’OCC concorda con il debitore il compenso la cui accettazione perfeziona l’inizio della procedura e la nomina del Gestore della Crisi a cura del referente dell’OCC”

Comma 2: inserire dopo “relazione”, “il Gestore della crisi nominato dal referente dell’OCC”

Fondamentale, soprattutto in questo momento storico, è consentire l’accesso in tutte le situazioni che non vedono la presenza di un comprovato dolo. L’attuale formulazione prevede che il debitore debba essere “meritevole” per poter ottenere dal giudice il beneficio dell’esdebitazione. In questi anni sono state riscontrate difficoltà interpretative del termine “meritevolezza” che hanno determinato un’eccessiva discrezionalità nell’applicazione della norma.

Comma 2, lettera a: sostituire le parole “diligenza impiegata “con assenza di dolo del debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”

Comma 3: inserire prima di “nella sua relazione”, “Il Gestore della crisi nominato dal referente dell’OCC” (per evitare confusioni)

Comma 4: inserire dopo “L’OCC”, “entro sette giorni dall’inizio della procedura ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne dà”

Comma 4: inserire dopo “pendenti.”, “L’OCC dovrà altresì inviare richiesta della precisazione del credito agli altri creditori i quali dovranno tassativamente rispondere entro quindici giorni”

Art. 70

Comma 1: inserire dopo “entro trenta giorni”, “a cura del Gestore della Crisi”

Comma 2: inserire dopo “deve comunicare”, “al Gestore della Crisi”

Comma 3: inserire dopo “certificata”, “del Gestore della Crisi”

Comma 6: inserire dopo “comma 3”, “il Gestore della Crisi”

Comma 7: Inserire dopo “a cura”, “del Gestore della Crisi”.

Si suggerisce di escludere la possibilità che il creditore possa attivare la procedura per evitare effetti distorsivi sul debitore.

Comma 11. Dopo “presentata”, eliminare “anche da un creditore o”

Art. 71

Sostituire in ogni comma “OCC”, con “Gestore della Crisi”.

Si sottolinea che il compenso di cui all’art. 71 non può essere lo stesso relativo all’attestazione da indicare ai sensi dell’art. 14 DM 202/14 e indicato all’articolo 68.

Infatti, per l'articolo 68 è compenso relativo all'attestazione (fase preliminare all'omologazione);
per l'articolo 71 è compenso per l'attività di sorveglianza all'esecuzione e/o di eventuale liquidazione
(fase successiva all'omologazione)

oooooooooooo

Le modifiche suggerite al Titolo V servono a evitare il pericolo che l'applicazione delle norme senza tenere conto delle modalità di escussione delle società acquirenti NPL possano generare un default al sistema "famiglie" e "piccole imprese". Nonché dall'esigenza di chiarire ed eliminare possibilità di errata interpretazione della norma, ricordando che il termine OCC identifica l'ente pubblico il quale tramite il suo referente è preposto alla nomina del professionista Gestore della crisi, mentre la materiale attività di attestatore e/o liquidatore è svolta dal Gestore della Crisi.

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo V, Capo IX

ART. 268

Si segnala la pericolosità dell'azione del creditore e se ne suggerisce l'eliminazione nei confronti del consumatore e della piccola impresa.

Nel primo, infatti, la soglia debitoria di ventimila euro è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria e la temporanea incapacità ad adempiere può essere anche u effetto dell'emergenza epidemiologica. Conviene quindi sostituire la cifra "ventimila euro", con il valore medio di un mutuo prima casa. Si suggerisce inoltre di richiedere al creditore acquirente NPL di poter presentare istanza per l'apertura di liquidazione controllata solo se il valore di quanto pagato all'istituto bancario supera il limite indicato dalla norma; in caso contrario a fronte di cifre irrisorie pagate si assisterà a un dilagare di richieste di aperture di liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l'azione di riscossione del credito.

Nella piccola impresa l'affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale, e l'illiquidità post covid non può essere sinonimo di insolvenza. L'insolvenza è un concetto economico, mentre l'incapacità al pagamento è concetto finanziario.

Anche in questo articolo sostituire la parola "OCC" con "Gestore della crisi".

Art. 269

Sostituire nei commi 1 e 2 "OCC", con "Gestore della Crisi".

Comma 3: inserire dopo "istante.", "L'Occ dovrà altresì inviare richiesta della precisazione del credito agli altri creditori i quali dovranno tassativamente rispondere entro quindici giorni"

Art. 270

Sostituire al comma 2 lettera b) "OCC", con "Gestore della Crisi".

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo V, Capo X, Sezione II

Art. 283

Comma 3; inserire dopo "OCC", "che provvederà alla nomina del gestore della Crisi"

Comma 4: sostituire "OCC" con "Gestore della Crisi"

Comma 5: sostituire "OCC" con "Gestore della Crisi"


Comma 6: sostituire "OCC" con "Gestore della Crisi", e "i compensi ...sono ridotti della metà", con "i compensi sono quantificati ed erogati secondo la normativa per i difensori d'ufficio".

Comma o: sostituire "OCC" con "Gestore della Crisi"

Si suggerisce l'immediata entrata in vigore del presente articolo.

In conclusione si segnala la scarsa informativa ai creditori in merito alla presentazione della domanda del debitore all'OCC e le fasi successive di sviluppo delle procedure di sovraindebitamento; sarebbe importante, anche per motivi di trasparenza e correttezza nei confronti dei creditori, che si individuassero dei registri (Registro Imprese presso le Camere di Commercio?) che permettano ai creditori di essere informati in merito agli sviluppi della procedura.

Milano, 7 luglio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felice Bernetta". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.